



Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE NORD OVEST

Rep.n. _____

ATTO DI CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI NEL CENTRO DIURNO PER MINORI "DI LIEGRO" SESTO FIORENTINO.

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di luglio , presso la sede della Società della Salute Nord Ovest __ Sesto Fiorentino – Via Gramsci 561

Fra:

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n. 05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci 561, rappresentata dal dott. Franco Doni, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Tecnico, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica presso la stessa SdS.

E:

L' Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas Onlus" C.F 94043850489 con sede legale in Firenze - Via dei Pucci, 2, iscritta all'albo delle associazioni, rappresentata dal Sig. Andrea Gori, in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante nato a Firenze il 25 Ottobre 1948 domiciliato per la carica presso l'associazione stessa.

Preso atto che l'Associazione è iscritta all'albo regionale delle associazioni e che non sono in corso procedure di revoca.

Preso atto della Delibera della Assemblea Sds n. 25 del 25 luglio 2014 avente per oggetto "Approvazione convenzioni con l'Associazione Caritas per strutture di Accoglienza"

Preso atto
della Legge n. 106 del 6/06/2016 "Riforma del terzo settore "

premesse:

- a) che l' Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas Onlus, da qui in poi per brevità denominata Associazione ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività sociali, socio-assistenziali, ed educative e che la stessa è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- b) che l'Associazione mette a disposizione della SdS n. 12 posti in forma semiresidenziale per l'accoglienza di minori di ambo i sessi, dai 6 ai 14 anni presso il Centro diurno Di Liegro sito nel Comune di Sesto Fiorentino in via Corsi Salviati 14;
- c) Che il Centro Diurno ha ricevuto dalla SdS l'autorizzazione definitiva al funzionamento con decreto n.73 del 11/04/2012 e accreditamento con decreto n. 74 del 22/04/2015;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

La SdS Nord ovest può avvalersi delle prestazioni educative e socio assistenziali assicurate nel Centro Diurno di Liegro di Sesto F.no dall'Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas Onlus" a favore di minori dai 6 ai 14 anni nel contesto della programmazione degli interventi da parte della stessa SdS.

ART. 2

DISPONIBILITA' DI POSTI

L'ente gestore si impegna, nell'ambito delle disponibilità di volta in volta esistenti, ad accogliere, in primo luogo, i minori inviati dai Servizi Sociali della SdS Nord Ovest, e solo successivamente, in caso di posti disponibili, da quelli inviati dagli altri Comuni.

L'ammissione degli utenti e la conseguente presa in carico, sotto il profilo economico, da parte del SdS Nord ovest, potrà avvenire solo previa emissione della relativa impegnativa da parte della SdS stessa.

ART. 3

MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

L'Associazione si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

- a) assistenza diurna, somministrazione di pasti, (pranzo e merenda) con trattamento alimentare secondo opportune tabelle dietetiche.
- b) attività aggregative e ricreative (vita di gruppo, organizzazione del tempo libero, rapporti con l'esterno)
- c) attività che contribuiscano alla crescita fisica e psicologica del ragazzo
- d) interventi di recupero scolastico, scolarizzazione e supporto scolastico
- e) rapporti con le famiglie del minore, se possibili e concordate con i servizi inviati,
- f) assistenza religiosa nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione.

I servizi territoriali che hanno richiesto l'inserimento nel Centro Diurno del minore sono tenuti a completare la documentazione prima dell'inserimento del minore.

Per ogni minore accolto sarà redatto dall'équipe interna della struttura, con la collaborazione del servizio Sociale territorialmente competente, un progetto individuale, contenente tutte le informazioni necessarie per l'indirizzo futuro del minore accolto ed i tempi di realizzazione.

Le dimissioni dei minori devono essere concordate con i Servizi Sociali Territoriali, tenendo presente la volontà del minore.

Al momento della dimissione, l'équipe educativa della comunità formulerà una relazione sintetica sul minore per il periodo di soggiorno presso la struttura.

ART. 4

PERSONALE – QUALIFICAZIONE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

In relazione al tipo di prestazione effettuata il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguata qualifica professionale.

L'Associazione Solidarietà Caritas- Centro Diurno Di Liegro – è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni.

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

Il personale dipendente organizzato per le attività di cui alla presente convenzione dovrà essere inquadrato in base al C.C.N.L. di lavoro del settore e agli eventuali contratti integrativi.

Il Centro Diurno è altresì responsabile del comportamento e della riservatezza del suo personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

L'organizzazione garantisce inoltre che i volontari eventualmente inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione conservata in copia agli atti

ART.5
DURATA

La presente convenzione ha durata annuale dal 1 luglio 2016 fino al 30 giugno 2017 e potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti, nell'ambito dell'Accordo quadro citato in premessa.

ART. 6
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione. Restano pertanto a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART 7
REVOCA

La presente convenzione potrà essere revocata in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per preesistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal responsabile del Servizio sociale o perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati. Eventuali inadempienze dovranno essere contestate dalla parte che ne abbia interesse, per iscritto e con fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni.

Decorso il termine di cui sopra, senza che le contestazioni abbiano trovato intesa ovvero chiarimento, per il caso di situazioni di particolari gravità, si potrà avere la rescissione unilaterale del contratto, fatta comunque salva l'azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno. Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della comunità residenziale dall'elenco regionale. Nel caso di rescissione, ovvero di disdetta anticipata della presente convenzione di una delle due parti, la stessa dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata con il preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata A.R.

In ogni caso pur in presenza di disdetta, la comunità è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra struttura per l'espletamento del servizio.

ART. 8
ASSOGGETAMENTI FISCALI

I corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti alle vigenti leggi in materia di IVA. Eventuali titoli per l'esenzione dell'imposta dovranno essere apposti sul documento contabile presentato per il pagamento del corrispettivo.

Le spese relative alla presente convenzione, e ogni onere fiscale (con esclusione dell'IVA) sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

ART. 9
PREZZI

Per ciascuna delle attività di cui alla presente convenzione, il corrispettivo economico è il seguente:

La retta giornaliera per il Centro Diurno, al fine di offrire risposte differenziate per l'anno in corso è stabilita in:

- € 26,00 per inserimenti inferiori alle 3h giornaliere
- € 46,00 per il centro diurno fino a 6h giornaliere
- € 50,00 per inserimenti oltre le 6h giornaliere estivi e vacanze
- € 63,00 per i periodi di soggiorno estivo residenziale

In caso di inserimenti di minori particolarmente difficili, concordati con i servizi del territorio, è possibile prevedere una integrazione alla retta al fine di affiancare un sostegno individuale al minore, pari a € 18,50 l'ora.

Per i soli minori inseriti nella struttura semiresidenziale, dove richiesto dai servizi del territorio, è previsto il servizio di trasporto con integrazione della retta .

In caso di assenze, per i minori inseriti presso la struttura semiresidenziale, l'Ente Gestore avrà diritto alla retta giornaliera in misura del 70% per un periodo non superiore ad un mese, al fine di conservare il posto. Dopo tale periodo di assenza, se non concordato con lettera scritta da parte dei servizi , il minore verrà dimesso dalla struttura.

ART. 10
REGISTRAZIONE IN CASO DI USO

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 comma 1 Legge 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione , si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto fiorentino, lì _____

Per il Centro diurno "Di Liegro" - Sesto Fiorentino
Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas Onlus"
Il Vice Presidente
Andrea Gori _____

Per la Società della Salute Nord Ovest
Il Direttore Franco Doni _____